

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022**

**4/2021/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1188<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2022

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2017, 328/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 328/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 20/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 20/2018/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 2 novembre 2017, DSAI/61/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/61/2017/eel).

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 27720 del 4 ottobre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 328/2017/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di

- programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopraccitata deliberazione 328/2017/E/eel;
- ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/61/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo superiore alla soglia standard pari al 30%; era altresì emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al programma di immissione delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, superiore alla soglia standard del 30%, salva la facoltà della Società di dimostrare l'effettiva composizione delle fonti costituenti il parco delle predette unità di produzione;
- ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/61/2017/eel.
5. Nel corso dell'istruttoria la Società, avvalendosi della facoltà di cui al punto 5 della citata determinazione, ha comprovato l'effettiva composizione delle fonti che costituiscono il parco delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili mediante invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 39536 del 4 dicembre 2017).
6. Successivamente, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della citata deliberazione 328/2017/E/eel, l'Autorità, pur confermando detto provvedimento, ha revisionato il contenuto del relativo Allegato B con deliberazione 20/2018/E/eel, personalizzando le soglie di tolleranza applicabili alle unità di produzione ivi indicate.
7. La Società non ha impugnato le predette deliberazioni che, pertanto, sono divenute definitive.
8. Con nota del 12 ottobre 2021 (prot. Autorità 37690) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

9. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire

tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l’impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*”. La “*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*” del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

10. A livello di *settlement*, nell’ambito del singolo contratto di dispacciamento, l’energia elettrica che l’utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull’utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l’energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell’utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
11. Del resto, l’obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l’utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all’Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
12. Con deliberazione 444/2016/R/eel l’Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all’Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
13. Da un’analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento in immissione nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016 è emerso come la

maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:

- unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
- unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
- unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
- unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.

Pertanto, tali errori sono stati assunti, quale discriminazione fra condotte diligenti e non diligenti.

14. Per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini dell'individuazione del discriminante tra condotte diligenti e non diligenti si è tenuto conto della *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/E/eel, salva autocertificazione da parte della Società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
15. Come esposto in fatto, nel caso di specie, in considerazione degli ulteriori elementi fattuali trasmessi dalla Società successivamente alla deliberazione 328/2017/E/eel e ritenuti rilevanti – in particolare la Società ha specificato che le unità di produzione non rilevanti sottese al proprio contratto di dispacciamento nel periodo di indagine afferivano esclusivamente ad impianti di produzione alimentati da fonte solare fotovoltaica – sono state personalizzate le soglie di tolleranza delle unità di produzione non rilevanti esaminate, come risultante dall'Allegato B alla deliberazione 20/2018/E/eel.
16. Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento la Società ha comprovato, mediante la sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 39536 del 4 dicembre 2017), la composizione delle fonti del proprio parco delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. Come emerso anche nel procedimento prescrittivo, tali unità di produzione non rilevanti sono risultate riguardare soltanto impianti di produzione alimentati da fonte solare fotovoltaica, con conseguente applicazione della soglia standard del 50% prevista per tale tipologia di fonte (in luogo della soglia standard del 30% prevista in mancanza di autocertificazione da parte della Società della effettiva composizione del proprio portafoglio).
17. A fronte di quanto sopra, gli sbilanciamenti in cui è incorsa la Società risultano comunque superiori, sia per le unità di consumo che per le unità di produzione, alle soglie individuate e, dunque, in contrasto con l'obbligo di programmazione secondo principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, cui sono tenuti tutti gli utenti del dispacciamento. Segnatamente la condotta contestata ha riguardato le seguenti zone di mercato e periodi:
  - unità di consumo: Zona Nord, da febbraio 2015 a settembre 2015 e da novembre 2015 a luglio 2016; Zona Sardegna, da gennaio 2015 a settembre 2015 e da novembre 2015 a luglio 2016; Zona Sud, da febbraio 2016 a luglio 2016;
  - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: Zona Nord, da dicembre 2015 a luglio 2016; Zona Sud da marzo 2016 a luglio 2016.

Risultano assai significativi gli sbilanciamenti medi totali in tutte le zone in cui la Società ha operato, sia lato prelievi che lato immissioni (come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 20/2018/E/eel). In particolare, la Società lato prelievi, ha realizzato nella zona Sud sbilanciamenti in media 80 volte superiori alla soglia (e nella zona Nord e nella zona Sardegna sbilanciamenti medi ancora maggiori), mentre lato immissioni ha realizzato sbilanciamenti superiori alla soglia di oltre 4 volte nella zona Nord e di oltre 20 volte nella zona Sud.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

18. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – ciascun utente del dispacciamento deve effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al punto 17.
20. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni, rileva la circostanza che la Società abbia conseguito, per effetto delle condotte contestate, indebiti vantaggi economici. Si precisa, comunque, che la sanzione viene determinata tenendo conto che la restituzione degli indebiti vantaggi conseguiti nel periodo gennaio/luglio 2016 costituisce già oggetto dei provvedimenti prescrittivi (deliberazioni 328/2017/E/eel e 20/2018/E/eel) e che la Società ha versato gli importi oggetto dei richiamati provvedimenti (cfr. nota di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).
21. L'entità degli sbilanciamenti contestati è tale che, anche considerando gli elementi di cui al punto 20, la sanzione base risulta di gran lunga superiore al massimo edittale di cui all'art. 31, comma 2, del Regolamento Sanzioni.
22. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
23. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla Società è pari ad euro 763.033,00.
24. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione finale nella misura di euro 76.303,30 (settantaseimilatrecentotre/30)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo e produzione indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 76.303,30 (settantaseimilatrecentotre/30);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*